

18 gennaio 2003 0:00

Come applicare l'art.28 n.4 del Regolamento Consob

Vorrei sapere se si puo' applicare l'art 28 n° 4 del Regolamento CONSOB n° 11522 (scaricabile da www.consob.it) al titolare di quote di un fondo comune (nella fattispecie "Ducato Azionario Europa). E, nel caso, come ottenere un risarcimento. Grazie.

Risposta:

Sul sito abbiamo pubblicato un articolo che fa riferimento proprio regolamento e all'articolo che lei cita.

Il punto specifico a cui lei si riferisce dice testualmente (lo riportiamo a beneficio degli altri lettori): "Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore." Le parole centrali, per rispondere alla sua domanda, sono: "nell'ambito di una gestione".

Il servizio di gestione non riguarda i fondi comuni di investimento presi singolarmente.

Questa parte dell'articolo si applica alle gestioni patrimoniali in quote di fondi oppure alle gestioni patrimoniali mobiliari (cioe' in titoli e fondi).

Ducato Azionario Europa e' un fondo comune di investimento di diritto italiano.

Resta valido l'obbligo, da parte dell'istituto finanziario, di informarsi circa il profilo di rischio del cliente e tutti gli altri obblighi informativi previsti dell'articoli 26 e seguenti del regolamento 11522 CONSOB.